

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RIGENERAZIONE URBANA

Matteotti-De Chirico in località Seano

Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione

PREMESSA

La Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 individuava, all'articolo 19, la figura del Garante della comunicazione, attraverso la quale i Comuni dovevano garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di variante urbanistica, assicurando la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio nonché promuovendo l'informazione ai cittadini, singoli o associati, in merito ai procedimenti stessi.

Successivamente la L.R. 65/2014 "norme per il governo del territorio", ha abrogato e sostituito la precedente L.R. 1/2005, ha modificato la precedente denominazione "garante della comunicazione" in "garante dell'informazione e della partecipazione", rafforzando l'obiettivo di considerare la partecipazione dei cittadini e dei soggetti istituzionali quale componente ordinaria delle procedure di formazione degli atti di governo del territorio, secondo criteri di trasparenza e coerenza.

L'art. 36, comma 4 della L.R. n. 65/2014 demanda ad apposito Regolamento regionale la specifica delle funzioni del Garante e, al successivo comma 5, alla giunta regionale, l'approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

Il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 14/02/2017, n. 4/R, di attuazione dell'art. 36, comma 4 della L.R. 65/2014, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione".

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento 4/R/2017 i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti individuano il garante dell'informazione e della partecipazione nell'atto di avvio del procedimento di cui all'art. 17 della L.R. 65/2014.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/24 è stato avviato il procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010 e della L.R. 65/2014.

Con la Delibera della Giunta Comunale n. 182 del 07/12/23 e con la successiva Determinazione n. 42 del 12/12/23 è stato nominato il Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Carmignano, per la formazione, adozione ed approvazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo del Comune di Carmignano con l'individuazione del dipendente Mirko Ballini, assegnato al Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, SUAP.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 26/10/23 è stato dato avvio del procedimento di individuazione delle aree di rigenerazione urbana Matteotti - De Chirico in località Seano della superficie complessiva di ettari 2,5 circa.

Con la deliberazione G.C. n. 76 del 27/05/24, è stato dato mandato al Responsabile del Settore 7 di procedere alla nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Carmignano, per il procedimento di individuazione delle aree di rigenerazione urbana Matteotti - De Chirico in località Seano nel Comune di Carmignano ai sensi della L.R. 65/14, art. 125.

Con la Determinazione n. 28 del 28/05/24 è stato nominato il Geom. Mirko Ballini assegnato al Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, SUAP, quale Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Carmignano, per il procedimento di individuazione delle aree di rigenerazione urbana Matteotti - De Chirico in località Seano nel Comune di Carmignano.

LA PROPOSTA DI RIGENERAZIONE

La L.R. 65/2014 con l'art. 122 e seguenti, ha previsto la possibilità di effettuare interventi volti a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente promuovendo la "rigenerazione" delle aree degradate, favorendo il riuso delle aree già urbanizzate in modo da

evitare ulteriore consumo di suolo e, contemporaneamente, rendere attrattiva, anche da un punto di vista economico/funzionale, la trasformazione delle stesse.

La norma si riferisce agli edifici e alle aree connotate dalla presenza di criticità a livello urbanistico o socio-economico, inseriti nel perimetro del territorio urbanizzato al fine anche di favorire il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici.

Nel territorio comunale, nella frazione di Seano sono stati attivati alcuni interventi di recupero del settore nord-ovest adiacenti all'area del cimitero comunale, realizzato nella prima parte del secolo scorso ed ampliato con un intervento pubblico negli anni '90.

Stante gli interventi adiacenti, allo stato attuale l'area intorno al cimitero versa in condizioni di parziale degrado, che necessitano di attivare interventi di recupero.

La norma prevede che nel piano urbanistico comunale, la disciplina per la gestione delle zone connotate da condizioni di degrado degli insediamenti esistenti sia valida a tempo indeterminato. Ai sensi della normativa nazionale e regionale, l'individuazione delle zone è di competenza del Consiglio Comunale.

Inoltre la norma regionale prevede che l'individuazione delle aree e degli edifici per i quali è possibile intervenire tramite progetti di "rigenerazione" avvenga mediante un atto di natura ricognitiva che contenga:

a) la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2000;

b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti:

1) la descrizione dell'area individuata da cui risultino le condizioni di degrado presenti in coerenza con quanto espresso all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b);

2) gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 122;

2 bis) le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del PIT con valenza di piano paesaggistico da rispettare nonché le direttive a cui fare riferimento nella definizione degli interventi;

3) i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con particolare riferimento, alle altezze massime degli edifici ed all'indice di copertura dell'area;

3 bis) un quadro complessivo delle opere pubbliche che l'amministrazione comunale intende realizzare;

3 ter) le aree oggetto della perequazione urbanistica o della compensazione urbanistica di cui agli articoli 100 e 101;

3 quater) le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione del piano di intervento di cui all'articolo 126;

4) gli incrementi ed eventuali ulteriori premialità, da collegare agli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare la misura massima del 35 per cento della superficie edificabile esistente all'interno dell'area alla data di entrata in vigore della presente legge, o in alternativa, la densità massima esistente nelle aree contigue.

Gli obiettivi di riqualificazione contenuti nella scheda precedentemente descritta, prevedono tra l'altro:

a) la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volta anche a migliorare la relazione con i tessuti urbani circostanti o la ricomposizione dei margini urbani, tenuto conto del necessario rapporto visuale e morfo-tipologico con il tessuto urbano consolidato;

b) il recupero, il miglioramento o il potenziamento delle opere di urbanizzazione, servizi e del verde urbano;

c) la compresenza di funzioni urbane diversificate e complementari;

f) il miglioramento della sostenibilità ambientale e della biodiversità volto a favorire l'inserimento o il rafforzamento delle reti ecologiche legate alla presenza di corsi d'acqua o aree naturali residue, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità ciclo-pedonale;

g) gli interventi finalizzati a conseguire un migliore allineamento della cortina edilizia in coerenza con l'assetto planimetrico urbano storicizzato e tenuto conto del necessario rapporto visuale con gli elementi espressivi dell'identità dei luoghi;

h) la riqualificazione delle connessioni con gli spazi e servizi pubblici, anche esterni all'area, con particolare attenzione al trasporto collettivo.

Sono in ogni caso esclusi dalle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane, gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso.

L'Amministrazione Comunale ha inteso promuovere incontri partecipativi con i proprietari dei terreni posti nelle zone individuate come aree da "rigenerare", illustrando le possibilità offerte da questo strumento normativo previsto dalla LR 65/2014, che consente di riqualificare il contesto urbano attraverso un percorso più snello nell'ambito delle procedure urbanistiche.

L'atto di ricognizione sarà trasmesso alla Regione e alla Provincia, che potranno fornire un contributo tecnico, funzionale alla approvazione degli interventi di recupero mediante piano attuativo di cui all'art. 119 della L.R. 65/14, che sarà discusso e approvato dal Consiglio Comunale.

L'atto ricognitivo di rigenerazione urbana, così come delineato anche negli elaborati tecnici, si inserisce come elemento importante di riferimento e complementare alla fase di aggiornamento del quadro conoscitivo nell'ambito dell'avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo Comunale del Comune di Carmignano.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/24 è stato avviato il procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010 e della L.R. 65/2014.

Il Documento preliminare di V.A.S. redatto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i., nonché la Relazione illustrativa degli obiettivi della pianificazione comunale, entrambi contenuti nella Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/24, affronta la tematica della regolamentazione e pianificazione delle infrastrutture tecnologiche, rilevante per l'area in oggetto, individuando tra gli obiettivi:

- La razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l'impatto visivo delle reti aeree e dei sostegni a terra, privilegiando per la telefonia e la trasmissione dati, impianti di limitata altezza ed indicando tra le azioni possibili:

- l'adozione del regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia e trasmissione dati per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e permettere il corretto inserimento paesaggistico delle infrastrutture nel territorio;

- l'indicazione nel Piano Operativo delle aree idonee e non idonee per l'installazione di antenne per la telecomunicazione (radio-tv-telefonia mobile).

La normativa regionale "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione" L.R. 49/2011, nelle disposizioni transitorie (art. 17) prevede che fino all'adeguamento dei piani operativi comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1:

a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;

b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;

c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;

d) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;

e) è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze.

Inoltre l'art. 11, comma 2bis prevede che il Comune può individuare aree:

a) preferibili per l'installazione;

b) non idonee, dove non è consentita l'installazione nel rispetto del d.lgs. 259/2003.

La norma limita però la scelta comunale sui criteri localizzativi e sulle delimitazioni in quanto essi non possono pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.

PERIMETRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

L'attuale proposta di perimetrazione, redatta dall'Ufficio tecnico comunale comprende le aree pubbliche e private adiacenti al cimitero comunale di Seano per una superficie complessiva di circa 2,5 ettari.

Le aree sono identificate al Catasto terreni del Comune di Carmignano:

Foglio 3, particelle 99, 1328, 1329, 1330, 1331, strade;

Foglio 4, particelle 207, 214, 223, 224, 225, 252, 257, 601, 602, 624, 730, 732, 733, 736, 738, 787, strade.

In considerazione della notevole frammentazione fondiaria, il perimetro può subire lievi modifiche necessarie ad allineare la perimetrazione all'effettivo stato dei luoghi alla scopo di incentivare l'avvio dei progetti di recupero urbano.

L'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana potrà avvenire previo sottoscrizione di singole convenzioni urbanistiche anche per stralci funzionali con fasi e tempi distinti, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI

La ricomposizione fondiaria delle aree di interesse pubblico inserite nella proposta di perimetrazione e la possibile restituzione di aree espropriate non utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, è stata oggetto dell'invio delle comunicazioni agli interessati nel periodo novembre 2023 – febbraio 2024.

Nel richiamare la L.R. 65/14, art. 125, comma 4 bis, che dispone che l'approvazione dell'atto di ricognizione costituisce, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio, considerata la volontà da parte dell'Amministrazione di procedere preventivamente con la ricomposizione fondiaria mediante accordi e rinviare all'avvenuto finanziamento delle opere pubbliche la fase di avvio dell'eventuale procedimento di esproprio, l'approvazione del presente atto di ricognizione non costituisce vincolo preordinato all'esproprio.

L'avvio di procedimento è stato esteso ai soggetti per i quali l'Amministrazione intende attivare le procedure per l'acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari, secondo i criteri stabiliti dalla legge 448/98 ed accorpate al demanio stradale comunale le porzioni di terreno lungo via Matteotti, utilizzate ad uso pubblico in quanto:

1) La Legge Finanziaria n. 448 del 23/12/1998 ha disposto

- all'art. 31 comma 21 che "In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari".

- all'art. 31 comma 22 che "La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito"

2) L'Amministrazione Comunale di Carmignano con Deliberazione di C.C. n. 50 del 02/10/2015 ha dato mandato a Responsabile del Settore 5 di attivare le procedure per l'acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari, secondo i criteri stabiliti dalla legge 448/98 ed accorpate al demanio stradale comunale le porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico che abbiano almeno una delle seguenti condizioni, oltre quella fondamentale di seguito elencata, e precisamente:

- che siano utilizzate ad uso pubblico da oltre venti anni (condizione fondamentale espressa dalla normativa vigente);
- che siano denominate nell'Archivio Toponomastica;
- che siano già dotate, anche parzialmente, dei servizi e/o sottoservizi pubblici di urbanizzazione primaria;
- che siano di collegamento viario tra due o più strade pubbliche già esistenti;
- che la propria destinazione urbanistica sia prevista nella "rete viaria" del vigente Regolamento Urbanistico.

Il percorso partecipativo attivato in seguito alla Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 26/10/23 di avvio del procedimento di individuazione delle aree di rigenerazione urbana Matteotti – De Chirico si è integrato con il percorso partecipativo avviato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 con la quale è stato avviato il procedimento per

la formazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo Comunale, conseguentemente ad oggi si sono svolti i seguenti incontri:

1. in data 12/10/23 presso lo Spazio Giovani di Comeana, specifico per la tematica della telefonia;
2. in data 21/03/24 presso lo Spazio Giovani di Comeana, inerente la nuova pianificazione urbanistica avviata con D.C.C. n. 5/2024;
3. in data 06/05/24 presso la Biblioteca Comunale di Seano, inerente la nuova pianificazione urbanistica avviata con D.C.C. n. 5/2024. Nel corso della riunione si è nuovamente affrontata la tematica della telefonia e si è reso noto che con l'approvazione della Legge n. 214 del 30/12/23 sono stati aumentati i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici che sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D. L'innalzamento dei limiti di emissione, che è entrato in vigore dal 29 aprile 2024, permette di aumentare la potenza emessa da ciascuna antenna già installata, e ciò comporterà che gli operatori di telefonia mobile possano modificare la propria rete. L'innalzamento dei limiti rende possibile per gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, di richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno.

Considerato che tra gli aspetti principali dell'area in oggetto vi è la presenza del cimitero comunale e la recente installazione del palo per la comunicazione telefonica avvenuto nell'estate 2023, si riportano le interlocuzioni avute con Azienda USL Toscana Centro e con l'Agenzia ARPAT:

Ai due enti è stata trasmessa in data 16/02/24 la documentazione di avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo Comunale, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/24.

L'Azienda USL Toscana Centro ha comunicato che la Commissione Interdisciplinare Ambiente – CIAAP Intermedia, visti gli elaborati grafici, la documentazione e gli atti istruttori, nella seduta del 11.03.2024, prende atto di quanto dichiarato e non ha osservazioni in merito, in quanto non si rilevano criticità particolari;

L'Agenzia ARPAT ha inviato un documento con il quale prende atto che per l'inquinamento acustico e per quello elettromagnetico, la Tabella degli indicatori di sostenibilità per l'Obiettivo: "diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico (III.1)" riportata a pag. 27-28 del documento preliminare di VAS appare esauriente. In merito alle possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione dei piani viene correttamente ricordato che:

- per l'inquinamento elettromagnetico "il Piano Operativo può indicare aree idonee e non idonee per l'installazione di antenne per la telecomunicazione (radio-tv-telefonia mobile)" e si deve inoltre procedere alla verifica del rispetto delle distanze da impianti esistenti e di progetto (elettrodotti, cabine, antenne) in caso di progettazione di nuovi insediamenti industriali o abitativi.

Per quanto concerne il Quadro Ambientale di Riferimento, in relazione all'obiettivo di diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico, risultano esaurienti e correttamente riportati gli indicatori di stato e pressione nonché gli indicatori delle politiche relativi al clima acustico ed all'inquinamento elettromagnetico sia ad alta che a bassa frequenza.

La comunicazione di avvio del procedimento del 06/12/2023, quale atto comunale di ricognizione per l'individuazione delle aree di rigenerazione urbana Matteotti-De Chirico è stata notificata ai:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (proprietaria dei terreni distinti al NCT nel f. 4 p.lle 601 porz.AA, 601 porz.AB, 730, 732, 736).

La comunicazione di avvio del procedimento del 15/02/2024, quale atto comunale di ricognizione per l'individuazione delle aree di rigenerazione urbana Matteotti-De Chirico è stata notificata ai seguenti nominativi:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 26/02/2024, (proprietario del terreno distinto al NCT nel f. 3 p.lla 99),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 26/02/2024, (comproprietario del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 733),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 26/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 733),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 26/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 624),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite raccomandata AR prot. 3181 del 19/02/2024, ricevuta in data 23/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 624),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, raccomandata A.R. restituita al mittente perché il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo indicato -il legale rappresentante è il sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a cui è stata notificata la comunicazione presso la propria residenza-, (proprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 738;

La comunicazione di avvio del procedimento del 15/02/2024, quale atto comunale di ricognizione per l'individuazione delle aree di rigenerazione urbana Matteotti-De Chirico e relativa all'accorpamento al demanio stradale comunale di aree utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni (Legge 488/1998, art. 31, comma 21) è stata notificata tramite messo comunale ai seguenti nominativi:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 28/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 224),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 29/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 224),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 29/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 224),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 06/03/2024, (proprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 223),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 05/03/2024, (proprietario del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 225),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 26/02/2024, (comproprietario del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 207),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 26/02/2024, (comproprietario del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 214),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 26/02/2024, (comproprietario del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 252),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in data 26/02/2024, (comproprietario del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 257),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite raccomandata AR prot. 3164 del 19/02/2024, ricevuta in data 23/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 207),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite raccomandata AR prot. 3173 del 19/02/2024, ricevuta in data 23/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 214),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite raccomandata AR prot. 3177 del 19/02/2024, ricevuta in data 23/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 252),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite raccomandata AR prot. 3158 del 19/02/2024, ricevuta in data 23/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 257),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite raccomandata AR prot. 3168 del 19/02/2024, ricevuta in data 27/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 207),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite raccomandata AR prot. 3171 del 19/02/2024, ricevuta in data 27/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 214),

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite raccomandata AR prot. 3166 del 19/02/2024, ricevuta in data 27/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 252),
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite raccomandata AR prot. 3151 del 19/02/2024, ricevuta in data 27/02/2024, (comproprietaria del terreno distinto al NCT nel f. 4 p.lla 257).

A seguito della notifica delle comunicazioni sopra indicate si sono presentati a colloquio, presso gli uffici comunali, i sigg. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anche in qualità di legale rappresentante della società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; ha telefonato, inoltre, il sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Agli atti d'ufficio sono pervenute le seguenti comunicazioni:

- prot. 5295 del 25/03/2024, a firma del sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con la quale lo scrivente chiede di permutare la sua p.lla 99 in cambio dell'area di sedime della Via del Cimitero fronteggiante le particelle di sua proprietà, previa lo stralcio della stessa dalla viabilità pubblica, oltre a porzione delle p.lle 1330 e 1328; lo scrivente si dichiara disponibile alla corresponsione del conguaglio dovuto a differenza delle superfici permutate e chiede, contestualmente, al riduzione dell'attuale vincolo cimiteriale nel limite di 50 ml dalla struttura e l'inserimento di una capacità edificatoria di tipo residenziale,
- prot. 5685 del 02/04/2024, a firma dei sigg. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sia in qualità di comproprietario che di legale rappresentante della soc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la quale gli scriventi manifestano la propria disponibilità alla cessione delle aree (terreni distinti al NCT nel f. 4 p.lla 733 e 738).

CONCLUSIONI

Si rileva conseguentemente che le forme e modalità di partecipazione e informazione alla formazione della presente proposta di perimetrazione sono state rispettose del programma delle attività e dei livelli prestazionali di cui all'art. 16 delle linee guida e si dispone la pubblicazione del presente rapporto sul sito web istituzionale di questo ente ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Regolamento 4/R/2017 e la trasmissione dello stesso al Garante Regionale ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo.

Carmignano, 29/05/2024

Il Garante dell'informazione e della
partecipazione
Geom. Mirko Ballini

Documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente